

risolve anche la II^a.-

Anche il Dott. Gra esprime il parere che la Corporazione non dovrebbe occuparsi di propria iniziativa di questa II^a questione, trattandosi di materia già disciplinata dalla legge e non essendoci una richiesta di parere da parte del Governo.- L'On. Marinelli suggerisce di chiarire lo stato della pratica prendendo visione delle decisioni del Comitato Centrale, e il Presidente dà assicurazione che sarà sua cura, eventualmente interessando i Ministri competenti, di tutelare anche su questo punto gli interessi dell'Istituto, che coincidono del resto con quelli più generali del mercato assicurativo italiano.-

=====

III - INTERPRETAZIONE DELL'ART.1° ULTIMO COMMA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA -

Il Direttore Generale ricorda che l'art.1° delle condizioni di polizza dell'Istituto contiene la seguente disposizione: "La polizza è pure valida se il decesso dell'assicurato è determinato da servizio di guerra prestato nelle forze armate d'Italia purchè il contratto sia in vigore da almeno 6 mesi all'atto della dichiarazione di guerra".- Per evitare casi controversi, anche in relazione a una richiesta espressa dai competenti Ministeri, il Direttore Generale propone^{che} per i cittadini italiani il servizio militare comunque prestato, non isolato, all'estero, debba intendersi coperto quando la polizza abbia l'antidurata di almeno 6 mesi all'atto della partenza dell'assicurato.-

Il Comitato dà parere favorevole per la suddetta interpretazione delle condizioni di polizza.-

=====

